

LO STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

“Wudang” è un’Associazione apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art. 2 (Sede)

Essa ha sede legale a Erba (CO), in via G. Leopardi 12, ma potrà utilizzare per lo svolgimento delle finalità statutarie altre sedi idonee, in differenti località ed aprire sedi secondarie o operative.

Art. 3 (Durata)

L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 (Oggetto e Scopo)

L’Associazione si prefigge lo studio, la pratica, l’insegnamento, la diffusione e la tutela del Taijiquan, del Wushu e del Qi gong, della filosofia taoista e della cultura cinese, nel rispetto delle metodologie didattiche della scuola del Maestro Li Rong Mei (EWA).

A tal fine, per impostare e migliorare la formazione psicofisica, tecnica e culturale dei Soci, l’Associazione può:

- associarsi al CONI attraverso la federazione di competenza;
- organizzare e promuovere incontri, gare, manifestazioni;
- organizzare e promuovere convegni di aggiornamento culturale e tecnico per i Soci, in località adatte in Italia o all’estero;
- facilitare e promuovere gli incontri fra le persone interessate alle discipline del Taijiquan, del Wushu e del Qi gong;
- allacciare e mantenere contatti con associazioni ed organizzazioni italiane ed estere;
- organizzare corsi di abilitazione all’insegnamento del Taijiquan, del Wushu e del Qi gong;
- organizzare corsi, riservati ai Soci, per apprendere e migliorare le arti sopra citate;
- organizzare conferenze, sia riservate ai Soci, sia aperte al pubblico;
- raccogliere documentazione e dati su tali discipline;
- curare tutte le attività idonee al conseguimento delle finalità associative.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5

Su parere del Consiglio Direttivo l’Associazione:

- può affiliarsi alle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali. In tal caso l’Associazione osserva il loro Statuto, le normative regolamentari e direttive;
- può entrare a far parte di organizzazioni di interesse sportivo, come centri di ricerche sportive, centri di avviamento allo sport, ecc..
- può stabilire un gemellaggio con altre associazioni similari.

Art. 6 (Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali erogazioni, donazione e lasciti;
- da contributi di privati o enti.
- delle quote mensili dei soci che frequentano corsi organizzati dall'associazione;

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 7 (Soci)

Oltre che i fondatori, sono Soci le persone che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda. L'iscrizione è immediata, salvo inappellabile parere contrario del Consiglio Direttivo stesso, entro trenta giorni dalla data di domanda. Ciascun aderente ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione ad eleggere i membri degli organismi dirigenti e ad essere eletto all'interno di questi ultimi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali o Federali, e si impegna a non adire ad altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

A carico del Socio che commette azioni in contrasto con l'obbligo di cui sopra, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento dell'Associazione, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari quali, ad esempio:

- censura verbale;
- deplorazione scritta;
- sospensione temporanea da Socio;
- radiazione.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento della quota sociale annuale, oppure di altri gravi motivi, il Socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio.

Art. 8 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l' Assemelea dei Soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente
- il Tesoriere e/o Segretario
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proviviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla fine dell'Anno Sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e delle previsioni di entrate/uscite per la gestione dell'associazione, provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Proviviri e, se del caso, del Direttore Tecnico, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione, delibera sulle modifiche del presente Statuto, approva eventuali Regolamenti che disciplinino l'attività, delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione), delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

I Soci dovranno essere informati della convocazione dell'Assemblea almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso scritto con lettera o fax, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il quorum dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Ogni aderente ha diritto a un voto, è ammessa 1 delega per ogni socio, espressa in forma scritta. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che devono essere in regola con le modalità di iscrizione e non avere a carico in quel momento provvedimenti di sospensione; Il verbale dell'Assemblea rimane nella sede a disposizione dei Soci.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Presidente e da almeno quattro Consiglieri, che formano il Consiglio Direttivo (C.D.). I membri del Consiglio Direttivo, che devono essere aderenti all'Associazione, vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni, sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario, dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione, sulle sanzioni disciplinari e le dimissioni dei Soci, sulle attività da svolgere e i programmi da realizzare, provvede alla stesura di un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, amministra il patrimonio sociale e ne redige l'inventario, provvede alla redazione e alle modifiche del Regolamento, che stabilisce le norme di vita associativa e viene presentato ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione, dà esecuzione alle deliberazioni sociali, stabilisce la quota sociale, e può conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, assumere o licenziare personale.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri, del tutto o in parte, ad uno dei suoi membri oppure, tramite la figura del Presidente, anche ad estranei, al fine di compiere atti o categorie di atti ben determinati per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure dietro richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante lettera o fax, almeno otto giorni prima della riunione. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purchè sia presente la totalità dei membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente (o, in sua mancanza, di chi presiede la riunione).

Se per qualsiasi motivo viene a mancare un Consigliere, ne verrà nominato un altro dal Consiglio Direttivo. Tale Consigliere resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per convocare l'Assemblea in seduta straordinaria.

La convocazione deve essere immediata e l'Assemblea dei Soci deve aver luogo entro trenta giorni. In caso di assenza definitiva del Presidente le sue attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 11 (Presidente)

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, le Assemblee e nomina il Vice Presidente, a cui può delegare le sue attribuzioni in tutto o in parte in caso di assenza. Il Presidente firma le lettere, i mandati di pagamento, gli assegni e tutti gli atti di ufficio, chiede e utilizza gli affidamenti concessi da Istituti di Credito. Egli deve controllare i libri sociali e sovrintendere agli adempimenti fiscali e legali a questi connessi e può delegare allo scopo suoi nominati o dipendenti designati o assunti dall'associazione. Sovrintende all'ordinaria amministrazione e all'osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuovendone le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Art. 12 (Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili ai Soci che ne fanno istanza; le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 13 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il rendiconto economico-finanziario

Art. 14 (Direttore Tecnico)

Su proposta del Consiglio Direttivo, a seconda delle esigenze di pratica e di insegnamento all'interno dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci riconoscerà la nomina di uno o più Direttori Tecnici. Il Direttore Tecnico può avere l'incarico della preparazione morale e tecnica dei Soci praticanti, può provvedere alla composizione di squadre per competizioni e manifestazioni; può avere la direzione e la responsabilità di corsi di insegnamento ordinario e straordinario di taijiquan e delle altre discipline praticate all'interno dell'Associazione.

Art. 15 (Rendiconto economico-finanziario)

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 16 (Utili e avanzi di gestione)

Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali dell'Associazione, non potranno essere distribuiti ai Soci o ad altri né in forma diretta, né indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe facente parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diverse imposizioni di legge.

Art. 17 (Modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica dello Statuto vengono avanzate dal Consiglio Direttivo e devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea si riterrà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in prima convocazione, e in seconda convocazione con almeno un quinto di essi. Le proposte di modifica si considerano approvate con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti.

Art. 18 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci. La delibera si intende approvata con il voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci.

Art. 19 (Controversie)

Ogni controversia fra i Soci, o fra questi e l'Associazione o i suoi organi, sarà sottoposta con esclusione di ogni altra giurisdizione al Collegio dei Probiviri; esso giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il suo giudizio sarà inappellabile.

Art. 20

Quanto non previsto dal presente Statuto è oggetto del Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e delle norme in materia di Enti contenute nel Libro primo del Codice Civile e in subordine nel Libro quinto del Codice Civile.

Per il settore arti marziali vigono, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla Federazione di competenza, alla data della stesura del presente atto, salvo deliberazioni diverse dell'Assemblea dei Soci, secondo l'articolo 16 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci fondatori nella seduta del 18 Agosto 2002